



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 03/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 31 marzo 2014, n. 88

Autorizzazione al trasferimento definitivo del Centro di Salute Mentale dell'ASL FG di Troia (FG), sito in Via San Biagio n. 1, presso la nuova sede di Via A. Moro s.n., ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18", all'art. 3 ha disposto l'inserimento dell'articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004.

Il suddetto art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) prevede che:

"1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede."

Con nota prot. n. 97002 del 21/10/2013 il Direttore Generale della ASL FG ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione al trasferimento di alcune strutture pubbliche in quanto, "a causa della mancata rispondenza di alcuni requisiti strutturali, sono state realizzate in loro sostituzione, delle nuove strutture, così allocate: (...)".

Tra le strutture risulta indicato il Centro di Salute Mentale di Troia (FG) sito in Via S. Biagio 1, per il

quale è stato chiesto il trasferimento in Via A. Moro s.n..

Successivamente, ad integrazione della predetta nota prot. n. 97002 del 21/10/2013, il DSM ASL FG ha trasmesso via e-mail, in data 26/11/2013, una comunicazione a cui sono state allegate le piantine planimetriche ed indicate, per ciascuna struttura, le carenze relative ai requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 3/2005.

In riferimento al CSM di Troia sito in Via S. Biagio n. 1, ed alla sezione B.02.02 del R.R. n. 3/2005, sono state indicate le seguenti carenze:

- "Servizi igienici assolutamente insufficienti (è presente un solo servizio con tazza e lavabo);
- Locali molto ridotti di dimensioni ed insufficienti rispetto alla presunta dotazione organica di un CSM h 12;
- Accesso alla struttura difficoltoso ed impossibile per disabili in carrozzella senza accompagnatore (tratto di accesso con una pendenza di oltre il 10%)".

Pertanto, atteso che la sede individuata per il trasferimento del CSM di Troia è ubicata nello stesso Comune di originaria collocazione della struttura, e data l'inadeguatezza della struttura rispetto ai requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 3/2005, si propone di autorizzare, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del Centro di Salute Mentale dell'ASL FG di Troia, dalla sede di Via S. Biagio n. 1 a quella di Via A. Moro s.n., con la precisazione che:

- ai sensi dell'articolo 28bis, comma 4, della L.R. n. 8/2004, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della medesima L.R. 8/2004;
- ai sensi dell'articolo 28bis, comma 5, della L.R. 8/2004 la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita, previa apposita istanza del Direttore Generale dell'ASL FG di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di accreditamento presso la nuova sede, in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione incaricato ai sensi del comma 2 dell'art. 29 dal Comune di Troia (FG), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Accreditamento e
Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del Centro di Salute Mentale dell'ASL FG di Troia, dalla sede di Via S. Biagio n. 1 a quella di Via A. Moro s.n., con la precisazione che:

- ai sensi dell'articolo 28bis, comma 4, della L.R. n. 8/2004, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della medesima L.R. 8/2004;

- ai sensi dell'articolo 28bis, comma 5, della L.R. 8/2004 la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita, previa apposita istanza del Direttore Generale dell'ASL FG di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di accreditamento presso la nuova sede, in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione incaricato ai sensi del comma 2 dell'art. 29 dal Comune di Troia (FG), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL FG;
- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Troia (FG);
- al Servizio P.A.T.P., Ufficio 4, Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
